

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede legale Viale della Vittoria, 21 – 00036 Palestrina (RM) – Tel. 06.953001 – Fax 06.9535188
 Tel. 06.953001 – Fax 06.9535188
 Sito Internet: www.banca.centrolazio.net
 Registro delle imprese della CCIAA di Roma n. 201/09
 Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 454 - Cod. ABI 08716.3
 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161183
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

I depositi presso la Banca Centro Lazio Credito Cooperativo sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della protezione:	100.000 EURO per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono “cumulati” e il totale è soggetto al limite di 100.000 EURO (3)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: a) 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 (4) b) 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 c) 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 d) 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024
Valuta di rimborso	EURO
Contatto	Fondo di Garanzia Depositanti, Via Lucrezia Romana, 41-47 00178 Roma Tel +39 06-72079001 Fax 06-72079020 – 06-72079030 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari
(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EURO.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EURO.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 EURO. Il limite di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Il FGD Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EURO) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante per ottenere il rimborso potrà quindi recarsi direttamente presso uno degli sportelli bancari indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso il sito web del Fondo e il sito web della banca incaricata del rimborso, oltre che sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Tuttavia, solo fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia stato in grado di effettuare il rimborso entro i 7 giorni lavorativi, lo stesso assicura a ciascun titolare di un deposito protetto, su richiesta ed entro i successivi 5 giorni lavorativi, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FGD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fgd.bcc.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.